

Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile

Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1861

Integrale

Lavoro - Assistenza - Pensione - Morte del pensionato - Figlio superstite maggiorenne -  
Reversibilità - Il diritto sussiste se inabile al lavoro ed era a carico del genitore al  
momento del decesso - Requisito della "vivenza a carico" - Nozione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22598-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 108/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07 novembre 2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDIS.

#### RILEVATO

che (OMISSIS) adiva il giudice del lavoro di Cosenza esponendo: che al suo mantenimento aveva provveduto il genitore (OMISSIS), titolare di trattamento pensionistico di reversibilit ; che alla di lui morte aveva ottenuto la reversibilit  della prestazione, a decorrere dal maggio 2011, trattamento poi revocato dall'INPS con conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate dal 1 novembre 2011 al 31 marzo 2012. Tanto premesso chiedeva il riconoscimento in suo favore della reversibilit  del trattamento pensionistico in precedenza percepito dal genitore deceduto ed il ripristino della erogazione dei ratei sin dalla data della sospensione; che l'adito giudice rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 29 marzo 2017 in quanto dalla documentazione acquisita agli atti era emerso che il genitore deceduto non provvedeva in via continuativa ed in misura quantomeno prevalente al mantenimento economico della (OMISSIS), che, seppur non autosufficiente, era coniugata con soggetto percettore di un reddito superiore ad Euro 2.000,00 mensili ed era ella titolare di indennita' di accompagnamento;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) affidato a due motivi cui resiste l'INPS con controricorso;

che e' stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio.

#### CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso si deduce erronea e falsa applicazione del R.Decreto Legge 14 aprile 1933, n. 636, articolo 13 e succ. modifiche in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il requisito della vivenza a carico del figlio maggiorenne inabile omettendo di tener conto della documentazione acquisita agli atti, in particolare, dei certificati di residenza dei genitori della (OMISSIS) e di quello del coniuge, quest'ultimo risultante residente a Bolzano sin dal 1994; con il secondo motivo viene denunciata omessa e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 636 del 1933, articolo 13, come successivamente modificato, in combinazione con l'articolo 2697 c.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) non avendo la Corte d'appello ammesso la prova testimoniale articolata dalla (OMISSIS) e finalizzata proprio a dimostrare la sua vivenza a carico dei genitori al momento del loro decesso;

che entrambi i motivi, nonostante il richiamo a violazione di legge contenuto nelle rispettive intestazioni, sono inammissibili in quanto finiscono con il sollecitare una rivisitazione del merito non consentita in questa sede. Peraltro, l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilit , ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza ne' con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto e' rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimit  se adeguatamente motivato" (Cass. n. 9237 del 13 aprile 2018, da ultimo e per tutte). Ed infatti, il requisito della vivenza a carico va identificato con la dipendenza economica del figlio, nel caso in esame correttamente esclusa dalla Corte d'appello e non nell'attivit  di cura ed assistenza eventualmente prestata dai genitori presso il domicilio del figlio non autosufficiente nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano, circostanza questa, quindi, non decisiva e che la prova testimoniale correttamente non ammessa - era intesa a provare;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilit  2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.